



Prot. n. 569/2010/FQ

Milano, 12 aprile 2010

OGGETTO: *I figli a scuola non bloccano l'espulsione del genitore clandestino*

I soggetti clandestini debbono essere espulsi anche se i figli minorenni vanno a scuola.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la pronuncia del **10 marzo 2010, n. 5856** attraverso la quale, smentendo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene prevalente l'esigenza di garanzia della tutela delle frontiere sulla esigenza di tutela del diritto allo studio dei bambini.

Come prevedibile, la decisione in commento non ha mancato di suscitare aspre critiche, sia all'interno dell'universo politico, in particolare tra le file dell'opposizione, che nel mondo delle associazioni internazionali poste a tutela dei diritti della persona. L'Organizzazione delle **Nazioni Unite**, per il tramite dell'alto commissario per i diritti umani Navi Pillay, quest'ultimo solo in parte rassicurato dalle garanzie ed assicurazioni fornite dal Ministro Frattini, in merito alla protezione e tutela dei figli di immigrati, non esita, infatti, a qualificare la sentenza degli ermellini come una «decisione preoccupante».

Le motivazioni della Suprema Corte

Il giudice nomofilattico respinge il ricorso di un cittadino albanese, residente a Busto Arsizio (VA), con moglie in attesa di ottenere la cittadinanza italiana e due figli minori a carico che frequentano regolarmente le scuole italiane, il quale chiedeva di poter rimanere in Italia in nome del diritto al “*sano sviluppo psico-fisico*” dei figli, sicuramente alterato dall'allontanamento del padre.

Secondo l'opinione dei giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, è consentito ai clandestini la permanenza in Italia, sebbene per un periodo di tempo determinato, solo in nome di “*gravi motivi, connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, determinati da una situazione d'emergenza*”.

Nel novero delle “**situazioni d'emergenza**”, però, **non possono ricondursi** quelle che possiedono una “**tendenziale stabilità**”, come la **frequenza della scuola** da parte dei minori, nonché il normale processo educativo e formativo, definibili come situazioni di “*essenziale normalità*”, inidonee a far scattare il meccanismo di tutela contemplato dall'art. 31 del Testo Unico sull'immigrazione.

Ragionando a contrario, le norme che consentono la permanenza, limitatamente a motivi d'emergenza, anche ai soggetti clandestini finirebbero con la legittimazione dell'inserimento di famiglie di stranieri attraverso la strumentalizzazione dell'infanzia.

La pronuncia si pone in contrasto con una precedente decisione della stessa Cassazione (sentenza 22080/2009, richiamata nell'ordinanza 19 gennaio 2010, n. 823), che, nel dare via libera alla permanenza di un padre clandestino, ha ritenuto ipotizzabile la grave compromissione del diritto del minore ad un percorso di crescita armonico e compiuto derivante dall'allontanamento di un genitore.

I giudici non stentano a definire la sentenza richiamata "riduttiva", in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo della legge sull'immigrazione.

Si consideri, inoltre, come, **il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia**, sempre secondo le parole degli ermellini, **trovi adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto all'unità familiare**, regolato dagli artt. 29 e 30 d.lgs. 266 del 1998, che lo tutelano attraverso l'istituto del **ricongiungimento**, il quale può essere invocato soltanto nell'ipotesi di regolare presenza in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. cit., ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.

Franco Quaglia
Sett. Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale

(tratto dal sito www.altalex.it)